



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

128/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 26 /DA del 31 GEN 2025

Oggetto: Contenzioso **RATTI GIOACCHINO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 543/2023 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA- SEZ. LAVORO- e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI MESSINA- SEZ. LAVORO R.G. 441/2022 tra le parti RATTI GIOACCHINO cod. fisc. RTTGCH72L23F158Q C/ CAS è stata emessa la Sentenza 543/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 5141 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA;

Visto il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane con prot. 53/R.U. del 24/10/2023 che determina l'importo delle mensilità in € 10.232,00 su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "*perdita di chances*"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016);

Considerato che con precedente Decreto n. 512/DA del 19/5/2017, che si allega, è già stata liquidata al Sig. Ratti la somma di € 9.443,96 pari a tre mensilità e rimborso delle spese legali, riconosciute dalla Sentenza n. 79/15 della Corte di Appello di Messina, occorre detrarre tale somma dall'importo complessivo derivante dalla Sent. 543/2023 e pertanto l'importo netto da riconoscere ammonta ad € 788,04 oltre interessi per complessivi € 2.201,45, come da prospetto allegato, mentre le spese legali dei vari gradi di giudizio, pari ad € 7.501,23 vanno liquidate in favore del legale distrattario e che determinano una spesa complessiva di € 9702,7859;

Che con mail del 27/1/2025 il Sig. RATTI Gioacchino ha comunicato il proprio codice IBAN ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 9702,7859 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2025/2027 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
 - **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 543/2023 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA- SEZ. LAVORO, che si allega, il pagamento della somma di € 2201,45 in favore del Sig. RATTI GIOACCHINO nato a MESSINA il 23/07/1972 cod. fisc. RTTGCH72L23F158Q, mediante bonifico sul c/c IBAN IT39E 01030 82631 000000 830158 allo stesso intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. della somma di € 7501,33 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza 543/2023 della Corte d'Appello di Messina- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Sciammetta		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 5.141,00
Spese generali		€ 771,15
CPA		€ 236,49
Tot. Imponibile		€ 6.148,64
IVA 22%		€ 1.352,70
Tot. Fattura		€ 7.501,34
Ritenuta d'acconto 20% su €	5.912,15	€ 1.182,43
Netto da liquidare		€ 6.318,91

SENT. 5/3/2023

CORTE D' APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:

dott. B. Catarsini	Presidente
dott. C. Zappalà	Consigliere
dott. A. Santalucia	Consigliere rel.

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 27 giugno 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127^{ter} c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 441\2022 promossa da:

RATTI GIOACCHINO, nato a Messina il 23.07.1972, C.F. RTTGCH72L23F158Q,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Gemelli sito in Messina, via del Vespro n. 57, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Sciammetta del Foro di Patti

Ricorrente in riassunzione ex art 392 cpc

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pustorino

Resistente in riassunzione

OGGETTO: risarcimento danni da abuso contratto a termine

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con sentenza n. 4171/2012 il giudice del lavoro del Tribunale di Messina dichiarava l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati tra Ratti Gioacchino e il Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dal 2000 e fino all'anno 2008, e per l'effetto, condannava quest'ultimo alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessilegali, con

decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro - 30/12/2008- fino al soddisfo.

Questa Corte d'appello, con la sentenza n.79/2015 pubblicata il 27/3/2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittima la causale del termine apposta ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 368/2001, perché le paventate esigenze temporanee non potevano essere ricondotte ad alcune delle ipotesi tipiche previste dalla normativa in materia; per quelli successivi, evidenziava che la specificazione delle esigenze poste a fondamento della stipulazione a termine doveva reputarsi integrata dall'intesa con le OO.SS. aziendali, allorquando era stata formata una graduatoria unica di lavoratori stagionali per il reclutamento del personale da avviare al lavoro sulla base degli effettivi fabbisogni aziendali, in virtù della considerazione che da tale epoca le ragioni giustificatrici avessero trovato riscontro nel controllo sindacale e nell'accordo stipulato tra le parti sociali.

La Corte osservava, pure, che, con riferimento ai contratti a termine ritenuti illegittimi, ai fini del risarcimento del danno sofferto a causa del ricorso abusivo ad una successione di contratti a termine, doveva aversi riguardo a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27481 del 2014, affermativa del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, cd. comunitario, quale sanzione *ex lege* a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione era utilizzabile il sistema indennitario omnicomprensivo previsto dall'art 8 della legge n. 604 del 1966, con esonero del lavoratore dalla prova del danno. Tenuto conto del numero dei contratti, della durata della reiterazione e dell'intervallo di tempo intercorrente tra un contratto e l'altro, veniva ritenuta congrua la misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice, con interessi legali dal maturato al soddisfo.

Ratti Gioacchino proponeva ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Con i prime tre censurava sotto vari profili la mancata conversione dei suoi contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Con la quarta e quinta doglianza assumeva che la Corte avrebbe dovuto ritenere illegittimo anche il termine apposto ai contratti stipulati dopo il 2001, in quanto con delibera n' 19/AS del 18.11.2002 erano stati determinati i criteri per la formazione della graduatoria del personale

con qualifica ATE a tempo determinato e part-time a tempo indeterminato, ma, non vi era alcuna legittimazione alla conclusione di contratti a termine ed il giudice di appello, ritenendo che si potesse legittimamente assumere a termine senza specificare la causale, semplicemente attingendo alla graduatoria, era incorso nella denunciata violazione di legge e motivazionale.

Con gli ultimi due motivi lamentava la violazione dell'art 36 del d lgs 368\2001, adducendo che la misura del risarcimento era comunque incongrua e non teneva conto della funzione (sanzionatoria e deterrente) che l'indennità risarcitoria era chiamata a svolgere.

Con ordinanza depositata il 16/5/2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per quanto di ragione.

Ritenuti infondati i primi tre motivi di ricorso ed inammissibili il quarto ed il quinto, poiché non coglievano il senso della decisione impugnata, accoglieva invece le doglianze relative alla misura del danno. Rilevava, in particolare, che dal momento che il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non aveva ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/L6, tale indennità andava liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venisse accertata l'illegittimità. Precisava che la Corte del rinvio, nella quantificazione del danno conseguente all'abuso per l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato avrebbe dovuto attenersi al seguente principio di diritto: "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art.36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto".

Cassava pertanto la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rinviando a questa Corte d'appello in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato l'8.7.2022 Ratti Gioacchino riassumeva il giudizio, insistendo nel rigetto dell'originario appello proposto dal Cas con la condanna dello stesso al risarcimento del danno patito in misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, come statuito dal tribunale o di quell'altra maggior o minore somma ritenuta di giustizia nonché al pagamento per intero delle spese di primo grado ed alla rifusione di quelle del giudizio in precedenza tenutosi presso la Corte d'Appello di Messina, del giudizio tenutosi presso la Corte di Cassazione nonché del presente giudizio di rinvio.

Nella costituzione del Consorzio Autostrade Siciliane, che insisteva per il disconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto a quello già determinato dalla Corte d'appello con sentenza n. 79/2015- commisurato a tre mensilità- alla scadenza del termine del 20 giugno 2023, fissato ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, in esito al deposito di note di ambo le parti la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, occorre procedere ad una verifica dell'originaria liquidazione del danno, da effettuare solo sotto il profilo della "misura", avendo in ogni caso la Corte di Cassazione in sede di annullamento espressamente affermato l'applicabilità del danno comunitario alla presente fattispecie. Non possono pertanto, già solo per tale assorbente ragione, essere esaminate le questioni al riguardo formulate dal Cas nella sua comparsa di costituzione e con le quali richiamandosi alle difese già spiegate in sede di legittimità sostiene l'insussistenza del cd danno comunitario trattandosi non di successione di contratti senza soluzione di continuità ma di singoli contratti che, nel complesso, non superano il periodo complessivo dei 36 mesi.

La Corte di Cassazione ha altresì pure indicato il corretto criterio da utilizzare ovvero quello di cui all'art 32 comma 5 della L. n. 183 del 2010.

A tal fine avuto riguardo al numero (due) dei contratti intercorsi negli anni 2000 e 2001, (per i contratti relativi agli anni successivi, avendo la Suprema Corte

rilevato l'inammissibilità del relativo motivo d'impugnativa, la declaratoria di legittimità è ormai coperta da giudicato) ed alla durata degli stessi (90 giorni) la misura di cinque mensilità, appare a questa Corte entità del tutto congrua.

Sul punto, infatti, è appena il caso di richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte affermato che il ristoro di detto "danno comunitario" deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, e soprattutto proporzionato alla singola fattispecie. A tal fine - specifica - si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione.

Quanto agli accessori, come già disposto dal giudice di prime cure, spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data di cessazione del contratto a termine stipulato per l'anno 2001

Rimangono da regolare solo le spese del giudizio che, stante la parziale soccombenza del Cas qui riaffermata, vanno poste a suo carico in ragione della metà e liquidate per il giudizio di appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio nei termini di cui in dispositivo. Quelle di primo grado vanno pure confermate nell'importo liquidato dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte D'Appello Di Messina Sezione Lavoro definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15594/22, sull'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4171/2012 emessa dal Tribunale di Messina in data 5/10/2012, così provvede: in parziale riforma delle statuizioni di primo grado, condanna il Consorzio Autostrade Siciliane per l'abusiva reiterazione dei contratti stipulati fino al 2001 al risarcimento del danno in favore di quest'ultima in misura **pari a cinque mensilità dell'ultima** retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dal cessazione del contratto a termine stipulato nel 2001 sino al soddisfo.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Ratti Gioacchino delle spese di giudizio in ragione della metà liquidate per il primo

grado nell'importo stabilito dal tribunale, in Euro 1500,00 per il giudizio di appello, in Euro 15410,00 per il giudizio di Cassazione e in euro 1300,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa con distrazione ex art 93 c.p.c. compensa tra le parti la restante quota di spese

Messina 11/7/2022

Il Consigliere est.

Dott. Alessandra Santalucia

Il Presidente

Dott. Beatrice Catarsini

Spese Ipe.	800,00	Spese I Cassazione	Ridotte a 1/2
	1500,00	Spese I Appello	
	1541,00	Cassa	
	1300,00	Appello a rinvio	
<hr/>			
5141,00			
+ 5141,00 + IVA =		2362,73	
7074,00		<hr/>	
		7501,23	
		<hr/>	



Corte D'Appello di Messina

Sezione Lavoro

La Corte d'Appello di Messina- Sezione Lavoro, composta dai Sig.ri:

dott. Beatrice Catarsini	Presidente
dott. Fabio Conti	Consigliere
dott. Alessandra Santalucia	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. del 26 settembre 2023,
nella causa lavoro iscritta al n. 411-1/2022 R.G.
ha emesso la seguente

ORDINANZA

vista l'istanza di correzione proposta dall'avv. Antonino Romano quale procuratore costituito del Consorzio Autostrade Siciliane, con cui viene chiesta la correzione della sentenza d'appello n.543/23 pubblicata l'11 luglio 2023 nella parte in cui viene indicato quale importo dovuto per le spese legali del giudizio di Cassazione la somma di euro 15410,00 in luogo della somma di euro 1541,00;
rilevato che controparte benché ritualmente citata non si è costituita;
che l'istanza si presenta fondata risultando evidente che per mero errore di battitura è stato aggiunto uno zero in più alla cifra concernente i compensi professionali per il giudizio di legittimità atteso che in base alle tabelle vigenti la somma dovuta in applicazione del terzo scaglione corrisponde proprio all'importo di euro 1541;
che, pertanto, trattasi di mero errore materiale correggibile ai sensi degli artt.287 e ss. c.p.c.;

P Q M

Dispone la correzione della sentenza n.543/23 pubblicata l'11 luglio 2023, nel senso che laddove è scritto nella parte dispositiva <in Euro 15410,00 per il giudizio di Cassazione> vada letto ed inteso < in Euro 1541,00 per il giudizio di Cassazione>.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Messina 3/10/2023

Il Consigliere rel.
dott. Alessandra Santalucia

Il Presidente
dott. Beatrice Catarsini

PROSPETTO Calcolo somme dovute al Sig. RATTI Gioacchino

SENTENZA in riassunz. N. 543/2023 CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO

n.	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO Mensilità riconosciute in Sent. 543/23	Mensilità già Liquidate con Decreto 512/17	differenza Da Liquidare	A detrarre Spese legali già liquid. Decreto 1793/ 2015	Diff. da liquidare	Inter. Legali dal 31/12/2001 al 20/6/24	TOTALE
1	RATTI GIOACCHINO	10.232,00	6.692,79	€ 3.539,21	€ 2.751,17	€ 788,04	€ 1.413,41	2.201,45
	TOTALE RISARCIMENTI							2.201,45
	SCIAMMETTA AVV. MARIELLA					€ 7.501,23		7.501,23
	TOTALE DOVUTO			€ 3.539,21	€ 2.751,17	€ 8.289,27	€ 1.413,41	9.702,68



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

128/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 512/DA del 19 MAG. 2017

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza della Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro n° 79/15 del 20/01/2015 – Ratti Gioacchino /Cas**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 1861/2012 , tra le parti Ratti Gioacchino nato a Messina il 23/7/1972 C.F. RTTGCH72A23F158N e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 79/15 del 20/1/2015 , notificata a questo Ente in forma esecutiva il 22/5/2015 , con la quale, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Messina n° 4171/2012 , ha riconosciuto il risarcimento del danno dovuto alla ricorrente **in tre mensilità** della retribuzione globale di fatto erogata alla cessazione del contratto a termine intercorso nell'anno 2001, oltre interessi come per legge, nonché alla refusione della metà spese di giustizia per l'importo complessivo di **€ 2.751,17**;

Che per retribuzione globale di fatto la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione;

Visto il prospetto contabile, che si allega al presente provvedimento **sotto la lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale, che quantifica sulla base del principio giurisprudenziale sopra enunciato la somma dovuta in esecuzione della sentenza di cui in oggetto in **€ 5.992,71** oltre interessi legali per **€ 700,08** per un totale complessivo di **€ 6.692,79**;

Considerato che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno oltre interessi ossia **€ 6.692,79** è da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, (Sentenza Corte Cassazione n. 20483 del 06.09.2013);

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto per come in precedenza quantificata;

provvisoria;

Visto l'art. 43 del Dlg n° 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota Prot. 9100 del 27/04/2017 con la quale questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2017;

Vista la nota prot. n° 23781 del 4/05/2017 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sino al 30/06/2017;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 79/15 del 20/01/2015, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 22/05/2015, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "B"**, ,
- **Impegnare** la somma di € **9.443,96** sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **6.692,79** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, **da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR**, in favore del Signor Ratti Gioacchino nato a Messina il 23/7/1972 C.F. RTTGCH72A23F158N, tramite bonifico **IBAN IT39E 01030 82631 000000 830158**;
- **Liquidare** la somma di € € **2.751,17**, quale refusione delle spese legali in favore del Signor Ratti Gioacchino nato a Messina il 23/7/1972 C.F. RTTGCH72A23F158N, tramite bonifico **IBAN IT39E 01030 82631 000000 830158**;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone